



Associazione  
Nazionale  
Esercenti  
Funiviari



**Audizione presso la  
Decima Commissione Legislativa Permanente  
in merito ai Disegni di Legge n° 1267, n° 1367,  
n° 1486 e n° 1499.**

Roma, 31 Gennaio 2017



**Illustrissimo Presidente,**

**Illustrissimi Senatori,**

L'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, attiva da quasi 50 anni, rappresenta circa il **90% degli operatori italiani**, con oltre **1500 impianti** distribuiti su Alpi e Appennini ed una forza lavoro che supera le **11.000 persone**, tra fisse e stagionali.

Le Aziende Associate generano un fatturato aggregato annuo che, in media, supera i **900 milioni di Euro**, ed un indotto a favore del sistema socio economico territoriale calcolato tra 7 e 10 volte. ANEF, unica Associazione di categoria del settore riconosciuta da **Confindustria**, aderisce a **Federturismo**, ed è anche l'unico interlocutore accreditato presso le **Organizzazioni Sindacali** ai fini del rinnovo del CCNL di settore. In ambito **internazionale**, ANEF aderisce a FIANET (Fédération Internationale des Associations Nationales d'exploitation de telepheriques) e OITAF (Organizzazione Internazionale Trasporti A Fune).

---

ANEF ringrazia per l'attenzione riservata e l'invito a formulare, in questa importante sede istituzionale, le proprie osservazioni in merito ai Disegni di Legge in oggetto.

Gli operatori funiviari condividono gli obiettivi di ammodernamento della normativa, a favore di una sempre maggiore competitività del "sistema neve" italiano e di una chiara definizione dei profili di responsabilità di gestori e utilizzatori delle piste, che vengono formulati con attenzione alla sostenibilità e al contenimento degli oneri.

Entrando nello specifico, per quanto riguarda il **Disegno di Legge n° 1267, che modifica l'Art. 8 della Legge 24 dicembre 2003 n° 363**, ANEF chiede di valutare di estendere l'obbligo del casco dagli attuali 14 anni, fino ai 18 anni, lasciando poi libera scelta ai maggiorenni in merito all'eventuale utilizzo. Questo sia per evitare nuovi costi obbligatori a carico degli utenti, sia per non porre le località sciistiche italiane in una posizione di svantaggio rispetto alle destinazioni straniere, dove l'utilizzo del casco non è mai previsto per legge.

In ogni caso si chiede di considerare la situazione dei comprensori transfrontalieri, ove l'obbligo del casco rischia di ostacolare l'afflusso degli sciatori dalle skiaree di oltreconfine.

Passando al **Disegno di Legge n° 1367**, apprezziamo la più chiara definizione dei limiti della responsabilità dei gestori delle aree sciabili, con i relativi obblighi ed oneri e la migliore individuazione della responsabilità dello sciatore, tenuto non più solo a rispettare norme di comportamento, ma anche ad adottare comportamenti coerenti con la propria capacità tecnica e le condizioni generali del piano sciabile. Tale novità aiuta a rafforzare negli sciatori il senso di responsabilità individuale a tutela della propria e altrui incolumità.

Analizzando in modo puntuale l'articolato, dell'**Art. 1** del Disegno di Legge si condividono tutte le modifiche, con un'unica importante precisazione: **il responsabile tecnico degli snowpark dovrebbe coincidere con il responsabile o direttore di pista del comprensorio o della società, come già oggi accade.**

Il testo dell'Art. 2, evidenzia invece alcune importanti **criticità**.

Il **comma 2 dell'Art. 2 della Legge 363/03** introduce un limite massimo di affollamento sulle piste ad alto tasso di infortuni. Pur comprendendo lo spirito che anima la norma, riteniamo che tale strumento sia di fatto inapplicabile. La maggior parte delle aree sciabili è infatti inserita in ampi caroselli e collegamenti. Si assiste dunque al continuo passaggio di sciatori provenienti da stazioni collegate, pressoché impossibile da limitare o controllare, anche perché questo creerebbe significative difficoltà nei transiti necessari per i rientri alla località di partenza. Inoltre le **autorizzazioni** rilasciate dagli organi preposti delle singole regioni o province autonome al momento dell'apertura delle piste **prevedono già limiti di presenza in base alla dimensione e alle caratteristiche delle piste stesse, limitando ove necessario anche la portata dell'impianto. Osserviamo infine che molti incidenti accadono purtroppo quando le piste non sono affollate. In tale situazioni infatti lo sciatore tende ad essere meno prudente ed attento.**

Infine, preso atto che molti infortuni sono determinati da comportamenti inadeguati o valutazioni errate degli sciatori in merito alle proprie capacità tecniche, non sembra corretto penalizzare le società funiviarie sia sotto il profilo economico, che sotto il profilo dell'immagine, introducendo simili limitazioni.

**Sempre all'Art. 3 della Legge 363/03** si condivide quanto previsto dal nuovo **comma 3bis** in merito alle aree da utilizzare per l'atterraggio degli elicotteri: soluzione idonea a migliorare l'elisoccorso, senza tuttavia prevedere la realizzazione di infrastrutture costose per le società funiviarie e impattanti sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

**L'Art. 3 del Disegno di Legge** introduce poi l'obbligo da parte del gestore di mettere a disposizione dello sciatore una polizza di responsabilità civile (**facoltativa**). Impostazione corretta, ragionevole e condivisibile, che evita inutili aggravii di costi a carico degli sciatori eventualmente già coperti da polizze personali, o di gruppo, e ribadisce tuttavia l'esigenza che ciascuno assuma piena responsabilità delle proprie azioni.

**Art. 4 della Legge 363/03:** la modifica del **comma 3ter** ci pare assai **critica**. Si propone l'introduzione di un "bollino azzurro" per identificare le piste sicure. La normativa nazionale e regionale stabilisce parametri chiari e ben definiti per determinare la sicurezza della pista. **L'autorizzazione all'apertura di una pista è già condizionata al rispetto di tali norme.** I tracciati devono essere sicuri dal punto di vista costruttivo e gestionale; **aggiungere una certificazione di "sicurezza" sarebbe errato e fuorviante.**

Si toglierebbe responsabilità soggettiva allo sciatore **che potrebbe essere indotto ad abbassare il livello personale di attenzione e prudenza.** Piste prive di "bollino azzurro" sarebbero forse percepite come "meno sicure", facendo venir meno lo sforzo dei gestori di predisporre tracciati sì più impegnativi, ma rispondenti a tutte le norme e le buone prassi. **Si genera negli sciatori falsa percezione del rischio o della sicurezza. Si consideri infine che la sicurezza di una pista deve tenere conto di parametri variabili, anche nel corso di una stessa giornata, quali innevamento, meteo, visibilità, qualità della neve, ecc.**

Si potrebbe tuttavia riprendere la classificazione presente in alcune regioni, che definisce quattro gradi di "difficoltà" tecnica : verde (campo scuola), blu (pista facile), rosso (pista di media difficoltà), nero (pista difficile).

ANEF condivide le modifiche apportate agli articoli successivi sia in merito agli obblighi del gestore (segnaletica, possibilità di lasciare alcuni tratti di pista non battuti), sia alle regole



di comportamento dello sciatore. Il Legislatore ha proposto importanti interventi per promuovere quella “cultura della responsabilità individuale **e del rispetto**” **indispensabile per valorizzare tutti gli sport**.

Si è quindi favorevoli all’obbligo da parte dello sciatore di moderare la velocità in base alle condizioni esterne ed alla propria capacità tecnica, di avere cura di non arrecare danno o intralcio con la propria attrezzatura ed alle limitazioni imposte alla risalita delle piste con gli sci o le racchette da neve. Quest’ultimo punto in particolare pone un limite chiaro e definitivo a qualunque ipotesi di apertura delle piste da sci a pratiche sportive incoerenti con la tutela della sicurezza, spesso anche pericolose per chi pratica sci da discesa. La possibilità lasciata ai gestori di autorizzare, se e quando possibile, la risalita consentirà di valorizzare, attività diverse dallo “sci da discesa” e di soddisfare la clientela interessata ad un diverso modo di vivere la montagna.

Positive anche le nuove norme in materia di utilizzo di mezzi meccanici e di sci fuori pista, volte a soddisfare le esigenze degli attori economici della montagna pur nel pieno rispetto della sicurezza e tutela degli utenti.

Si condivide la volontà di ampliare l’ambito di applicazione **dell’art. 20 della Legge 363/03**, prevedendo la regolamentazione, oltre che dello snowboard, anche delle altre pratiche, fino ad oggi non espressamente citate.

Infine, **l’Art. 15 del Disegno di Legge, che modifica l’Art. 21 della Legge 363/03**, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di gestire il servizio di vigilanza sulle piste attraverso soggetti terzi, convenzionati con le società funiviarie nonché la possibilità di utilizzare sistemi elettronici sperimentali per la sorveglianza delle aree sciabili. Tali previsioni consentiranno un’efficace e professionale gestione del servizio, senza gravare di eccessive responsabilità le società funiviarie. In merito all’ipotesi di porre a carico dei gestori delle aree sciabili i costi delle convenzioni, è però evidente il rischio di un pesante aggravio degli oneri economici, soprattutto in ragione della posizione di forza che gli erogatori del servizio potranno sfruttare nei confronti degli operatori funiviari. **Si chiede dunque che, nel normare questo importante aspetto, le aziende funiviarie, sia pubbliche che private, non vengano gravate di ulteriori oneri.**

In merito ai **Disegni di Legge n° 1486 e n° 1499**, molto vicini tra loro per contenuti, si condivide l’introduzione di importanti elementi volti alla codifica di alcuni principi fino ad ora poco o non presenti nel testo della Legge 363/03.

Si apprezza la distinzione **nell’Art. 2 comma 1** dei Disegni di Legge tra aree sciabili attrezzate e “tracciati fuori pista” o “di servizio”. Tale precisazione è utile per delimitare il campo di intervento dei gestori e definire la responsabilità degli stessi per incidenti avvenuti fuori dall’area sciabile attrezzata.

Si concorda con le altre previsioni **dell’Art. 2**, con particolare riguardo alla gestione degli *snowpark* e con i contenuti **dell’Art. 3**, soprattutto in merito alle aree per l’atterraggio dei mezzi destinati all’elisoccorso.

I successivi **Articoli 4, 5, 6 e 7 dei Disegni di Legge** integrano e specificano gli obblighi a carico dei gestori, precisandone contenuti e limiti. L’impostazione ci pare chiara e completa. In particolare, **il comma 2 dell’Art. 7** propone un’innovativa distinzione tra gli ostacoli presenti sulle piste. Quelli che i gestori dovranno rimuovere o segnalare e quelli



connaturati al contesto ambientale e alla variabilità del piano sciabile (condizionata da meteo e passaggio), cui gli sciatori dovranno responsabilmente prestare attenzione. Si tratta di una classificazione a lungo auspicata dalle aziende funiviarie. Va infatti a colmare un vuoto normativo che spesso in passato ha motivato azioni risarcitorie da parte degli sciatori, anche per situazioni del tutto estranee alla competenza dei gestori delle aree sciabili.

Di conseguenza condividiamo l'integrazione degli obblighi di comportamento dello sciatore proposta negli **Art. 8, 9, 10 e 11 dei Disegni di Legge**. I principi di prudenza, diligenza e perizia applicati in rapporto alle capacità tecniche ed alle condizioni della pista (meteo, affollamento, condizioni del manto, segnaletica, ecc.) ribadiscono l'importanza della responsabilità individuale dello sciatore e del rispetto delle regole. Si apprezza in particolare il limite alla risalita delle piste, cui tuttavia andrebbe aggiunto il divieto anche per le "racchette da neve", come ben proposto **nell'Art. 10 del Disegno di Legge n° 1367**.

Nel successivo **Art. 12** le soluzioni per l'utilizzo dei mezzi meccanici ci sembrano idonee a garantire il rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, pur senza ridurre i livelli di sicurezza e sciabilità delle piste.

**Il successivo Art. 13 dei Disegni di Legge** amplia le regole per lo snowboard anche alle altre discipline sciistiche. Si apprezza in particolare al **comma 1bis** la chiara definizione dell'assenza di qualunque responsabilità in capo al gestore per eventuali incidenti verificatisi lungo i percorsi esterni all'area sciabile attrezzata, seppure battuti e segnalati. Tale previsione riconosce lo sforzo di molti Comuni e società funiviarie nel mettere a disposizione degli appassionati percorsi idonei a soddisfare esigenze diverse dal tradizionale sci da discesa, e anche il valore di servizio al territorio di tali iniziative, che non hanno natura economica e non possono pertanto dare origine a nuovi oneri o responsabilità a carico degli operatori, che rimangono responsabili solo all'interno delle aree sciabili attrezzate.

**L'Art. 14** ripropone la possibilità della stipula di convenzione con soggetti individuati dalle regioni o province autonome per il controllo e la sorveglianza sulle piste. Anche in questo caso, come per il **Disegno di Legge n° 1367**, si esprime preoccupazione per il possibile aggravio di costi derivante da tale impostazione, che non dovrebbe ricadere sulle società funiviarie.

A tale proposito, ANEF si permette di **richiedere la Vostra attenzione su una possibile modifica attualmente non prevista in alcuno dei testi analizzati**, consistente nella espressa facoltà di richiedere allo sciatore il rimborso spese per gli interventi di soccorso sulle piste. Tale soluzione, adottata già in alcune località di Valle d'Aosta, Alto Adige e Lombardia, consentirebbe un considerevole risparmio per il bilancio pubblico, che attualmente finanzia il servizio, e un'importante riduzione delle richieste di intervento per piccoli infortuni. Le statistiche fornite dalle località che hanno già introdotto tale misura evidenziano infatti una riduzione media su base annua pari al 40% delle richieste di intervento precedentemente registrate.

ANEF ringrazia i proponenti per il lavoro svolto, che in parte recepisce anche il lavoro dei tavoli tecnici cui abbiamo partecipato nello scorso autunno. La categoria desidera sottolineare l'importanza di consentire alle aziende ed ai territori di mantenere adeguati



profili di competitività del sistema sciistico italiano, in un contesto internazionale caratterizzato da forte concorrenza e in un momento economico particolarmente complesso ed incerto. Si auspica che, anche nel corso del futuro dibattito parlamentare, venga tenuta in debita considerazione l'esigenza di non gravare le società di ulteriori costi.

Ausplicando che questi brevi contributi possano essere condivisibili e utili per un proficuo dibattito istituzionale, ANEF, in rappresentanza dei gestori delle aree sciabili, ringrazia nuovamente per l'attenzione e conferma la propria costante disponibilità al dialogo ed al confronto.

Distinti saluti.

*ANEF*  
*Associazione Nazionale Esercenti Funiviari*